

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE IN SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ASF)

Regolamento

Approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Rubes Triva il 22/07/2021

Art. 1 - Istituzione e configurazione della Scuola

1. Presso la Fondazione Rubes Triva (FRT) è istituita la Scuola di Alta Formazione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (Scuola).
2. La Scuola è una struttura della FRT, dotata di autonomia regolamentare e didattica.
3. Gli scopi, le attività e il funzionamento della Scuola sono disciplinati dal presente Regolamento.

Art. 2 - Scopi istituzionali e attività

1. Nel perseguimento delle sue finalità istituzionali, la Scuola:
 - a) cura la formazione altamente specialistica delle figure della sicurezza di cui all'art. 2, lett. a), b), d), e), f), g), h), i), D.lgs. 81/2008 nonché dei formatori sicurezza di cui al Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, coniugando opportunamente le conoscenze acquisite nelle materie giuridiche, economiche, tecniche e socio-politiche attinenti al proprio profilo specifico con la loro applicazione pratica.
 - b) organizza e gestisce il corso biennale di alta formazione volto al conseguimento del diploma che concorre al raggiungimento del titolo di HSE Manager come disciplinato dalla norma UNI 11720:2018;
 - c) promuove l'organizzazione di seminari, convegni e webinar nonché la pubblicazione di volumi, dispense, rapporti ed elaborati.
 2. La Scuola definisce i programmi didattici e operativi nei confronti di tutti gli interessati alle attività formative, indirizzate ai lavoratori delle aziende aderenti alla Fondazione Rubes Triva.
 3. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, la Scuola può proporre agli organi competenti della FRT la stipula di convenzioni e accordi di collaborazione con università, enti di cultura, centri di ricerca e altri soggetti, pubblici e privati, operanti in Italia e in altri Paesi, europei e non. Può, altresì, dotarsi del patrocinio di qualificate istituzioni nazionali e straniere.
- E' previsto che una significativa quota delle attività didattiche sia svolta da esperti di qualificata competenza appartenenti ai ruoli delle università italiane ed europee, delle magistrature, dell'Avvocatura dello Stato e delle Istituzioni pubbliche.
4. Il supporto amministrativo alle attività della Scuola è assicurato dalla FRT.

Art. 3 - Organi

Sono organi della Scuola il Direttore e il Comitato scientifico.

5. Il Direttore della Scuola è il Direttore della FRT.

Il Direttore è responsabile del funzionamento della Scuola e si avvale di un Segretario che lo supporta nell'attività di gestione:

- a) definisce la programmazione delle attività della Scuola, sulla base delle risorse messe a disposizione annualmente dal Consiglio di Amministrazione della FRT;
- b) definisce la programmazione didattica e i relativi crediti formativi;
- c) stabilisce le prove di verifica del percorso formativo;
- d) conferisce gli incarichi di insegnamento e definisce i relativi contratti;
- e) relaziona annualmente al Consiglio di Amministrazione della FRT in merito al funzionamento della Scuola e delle attività svolte;

8. Il Comitato scientifico è organo consultivo di supporto al Direttore della Scuola. Può presentare proposte relative alle attività e alle modalità di funzionamento della Scuola ed esprimere pareri ove richiesto dal Direttore della Scuola. Il Comitato scientifico è composto da un numero massimo di 5 autorevoli e qualificate personalità del mondo accademico, istituzionale o professionale, nominate dal Direttore della Scuola, sentito il Consiglio di Amministrazione della FRT. In caso di rinuncia o dimissioni o di impossibilità di uno o più membri del Comitato scientifico a proseguire nell'espletamento delle sue funzioni, si procede alla sostituzione con le stesse modalità stabilite per la nomina. Il Comitato scientifico è presieduto dal Direttore della SAF.

Art. 4- Requisiti e procedure di ammissione

2. La durata del corso è biennale, articolata in annualità di attività teorico-pratiche.

4. Il Direttore della Scuola stabilisce annualmente il numero dei posti disponibili per il primo anno di corso.

5. L'ammissione alla Scuola è subordinata al superamento di un test di ammissione.

6. Sono ammessi alla Scuola i dipendenti delle aziende aderenti alla Fondazione Rubes Triva.

7. La frequenza alle attività didattiche del corso di formazione è obbligatoria. E' consentita l'assenza pari al 10% dell'orario dei singoli moduli formativi.

Art. 5 - Conseguimento del diploma

1. Il corso di formazione è articolato in una pluralità di attività, didattiche e pratico-applicative, cui viene assegnato un valore espresso in termini di ore/crediti formativi.
2. Per poter essere ammesso a sostenere l'esame finale per il conseguimento del Diploma, l'allievo deve aver svolto almeno non meno di 100 ore di lezioni, seminari ed esercitazioni, equamente ripartite nel biennio.
3. Nell'ambito delle almeno 50 ore di lezioni, seminari ed esercitazioni relative al primo anno di corso, l'allievo deve svolgere il numero minimo di ore previste da ciascun modulo.
4. Nell'ambito delle almeno 50 ore relative al secondo anno di corso, l'allievo deve svolgere il numero minimo di ore previste da ciascun modulo.
5. Ciascun allievo consegue il Diploma attraverso il superamento di un esame finale consistente nella discussione di un elaborato, assegnato e approvato da un docente relatore. L'elaborato deve avere possibilmente carattere sperimentale e operativo e caratterizzarsi per impostazione e contenuti originali.